

3) *La Wendel Investissement* supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 45 del 19.2.2005.

Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Grecia e a./Commissione

(Cause riunite T-415/05, T-416/05 e T-423/05) (¹)

(«Aiuti di Stato — Settore aereo — Aiuti connessi con la ristrutturazione e la privatizzazione della compagnia aerea nazionale ellenica — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune e ne ordina il recupero — Continuità economica tra due società — Identificazione dell'effettivo beneficiario di un aiuto ai fini del suo recupero — Criterio dell'operatore privato — Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune — Obbligo di motivazione»)

(2010/C 301/31)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou e P. Mylonopoulos, agenti) (causa T-415/05); Olympiakes Aerogrammes AE (Kallithéa, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato) (causa T-416/05); e Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: P. Anestis, S. Mavroghenis, avvocati, S. Jordan, T. Soames, solicitors, e D. Geradin, avvocato) (causa T-423/05)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafylou e T. Scharf, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Aeroporia Aigaiou Aeroporiki AE (Atene) (rappresentanti: N. Keramidas e, nella causa T-416/05, anche N. Korogiannakis, I. Dryllerakis e E. Dryllerakis, avvocati) (cause T-416/05 e T-423/05)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 settembre 2005 C(2005) 2706 def., relativa ad aiuti di Stato a favore della Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE [C 11/2004 (ex NN 4/2003) — Olympiaki Aeroporia — Ristrutturazione e privatizzazione]

Dispositivo

1) *L'art. 1, n. 1, della decisione della Commissione 14 settembre 2005, C(2005) 2706 def.) relativa a aiuti di Stato a favore della Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE [C 11/2004 (ex NN 4/2003) — Olympiaki Aeroporia — Ristrutturazione e privatizzazione] è annullata.*

2) *L'art. 1 n. 2, della decisione C(2005) 2706 def. è annullato nella parte in cui ha ad oggetto l'importo corrispondente al valore dell'insieme degli elementi immateriali dell'attivo iscritti nel bilancio di trasformazione della Olympiaki Aeroporia Ypiresies a titolo di avviamento, di valore degli aerei trasferiti alla Olympiakes Aerogrammes AE nonché di ricavi attesi dalla vendita di due aerei ancora iscritti nel bilancio della Olympiaki Aeroporia Ypiresies.*

3) *L'art. 2, della decisione C(2005) 2706 def., è annullato nella parte in cui ha ad oggetto le misure di cui all'art. 1, nn. 1 e 2, nei limiti in cui queste ultime disposizioni sono annullate.*

4) *Per il resto il ricorso è respinto.*

5) *Ciascuna delle parti supporterà le proprie spese, comprese quelle sostenute nell'ambito dei procedimenti sommari.*

(¹) GU C 22 del 28.1.2006.

Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Trioplast Wittenheim/Commissione

(Causa T-26/06) (¹)

(«Concorrenza — Intese — Mercato dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata una violazione all'art. 81 CE — Durata dell'infrazione — Ammende — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Proporzionalità»)

(2010/C 301/32)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Trioplast Wittenheim SA (Wittenheim, Francia) (rappresentanti: avv.ti T. Pettersson e O. Larsson)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, P. Hellström e V. Bottka, quindi F. Castillo de la Torre, L. Parpala V. Bottka, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) riguardante un'intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica, nonché, in subordine, una domanda diretta alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente.